



COMUNE DI COLLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N.5

In data: **25.02.2015**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO.

L'anno **duemilaquindici** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **20:15**, in prima convocazione, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – ZANINI MIRELLA	P	9 – LAZZARI TINA	P
2 – PATERLINI FAUSTO	P	10 – LAZZARI DANIELE	P
3 – TONASSI FAUSTO	P		
4 – GERARDINI COSTANTINO	P		
5 – ZANINI PINO	P		
6 – RAMBALDINI LUCIANO	P		
7 – LAZZARI EZIO	P		
8 – BONOMINI GIUSEPPE	P		

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Gaetano Malivindi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Zanini Mirella** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE di C.C. n. 5 del 25.02.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO.

*Introduce Il Sindaco Sig.ra Mirella Zanini.
Quindi, viene dichiarato aperto il dibattito.
Indi,*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Premesso:

- che all'art. 42 comma 2 lett. e) del testo unico delle autonomie locali, TU. n. 267 del 2000 tra le competenze del Consiglio comunale è compreso l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- che ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del citato testo unico, alle comunità montane spetta l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra funzione ad esse conferite dai comuni;

Visto l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica.”*

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *“I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Comunità Montana di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).”*

Visto altresì l'art. 14, comma 28, d.l. 78/2010 in relazione ai servizi informatici: *“Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica;*

Considerato

- che i comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole S/M sono comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e come tale in obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali;

Dato atto

- che tra i Comuni di Bovegno, Brione, Collio, Gardone V.T., Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole S/M, Villa Carcina è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata di servizi informatici con scadenza 31 dicembre 2014;
- che il comune di Collio ha approvato con propria delibera di Consiglio comunale l'adesione alla convenzione di cui sopra;

Preso atto

- che i comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole S/M hanno approvato il conferimento alla Comunità Montana di Valle Trompia la gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione, così come previsto dall'art. 14, comma 28, d.l. 78/2010 approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- che i restanti comuni della Valle Trompia, Bovezzo, Concesio, Gardone V.T., Lumezzane, Marcheno, Nave, Sarezzo e Villa Carcina partecipano con la Comunità Montana alla gestione di un Centro Sistema Informativo di Valle al fine di un supporto informatico alle attività istituzionali degli Enti;
- che le medesime intendono regolarne la gestione con un'apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto D. Lgs.18.8.2000 n. 267

Richiamati:

- il Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs.82/2005 e ss.mm.);
- le Regole tecniche in materia di sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni (Agenzia Digitale per l'Italia);
- le Linee guida per la razionalizzazione dei CED (Agenzia Digitale per l'Italia);
- la normativa sul trattamento dei dati personali e sulla privacy

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore/servizio Amministrativo ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

con voti favorevoli unanimi di tutti i consiglieri presenti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare la convenzione per la gestione del **Servizio associato informatico**, nel testo allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione;
- di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione vengono recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed la Comunità Montana di Valle Trompia, in conformità alla specifica convenzione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 4° comma del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000)

Con voti favorevoli di tutti i consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia
P.zza Zanardelli 24- 25060- Collio

Codice Istat 017058

**Deliberazione del Consiglio
Comunale**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO
COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
ASSOCIATO INFORMATICO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Mabesolani Dr. Nicola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Collio, 25.02.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Giorgio Rambaldini

Delibera di C.C. n. 5 del 25.02.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Zanini Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gaetano Malivindi

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.collio.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 18.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gaetano Malivindi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO INFORMatico

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede della Comunità Montana della Valle Trompia, con la presente convenzione,

Tra

- La **COMUNITA' MONTANA di VALLE TROMPIA**, rappresentata dal Presidente Massimo Ottelli

ed

- il **Comune di BOVEGNO**, rappresentato dal Sindaco Tullio Aramini
- il **Comune di BOVEZZO**, rappresentato dal Sindaco Bazzani Antonio
- il **Comune di BRIONE**, rappresentato dal Sindaco Montini Antonella
- il **Comune di CAINO**, rappresentato dal Sindaco Sambrici Cesare
- il **Comune di COLLIO**, rappresentato dal Sindaco Zanini Mirella
- il **Comune di CONCESIO**, rappresentato dal Sindaco Retali Stefano
- il **Comune di GARDONE V.T.**, rappresentato dal Sindaco Lancellotti Pierangelo
- il **Comune di IRMA**, rappresentato dal Sindaco Bertelli Mauro
- il **Comune di LODRINO**, rappresentato dal Sindaco Bettinsoli Iside
- il **Comune di LUMEZZANE**, rappresentato dal Sindaco Zani Matteo
- il **Comune di MARCHENO**, rappresentato dal Sindaco Bertussi Diego
- il **Comune di MARMENTINO**, rappresentato dal Sindaco Piardi Sergio
- il **Comune di NAVE**, rappresentato dal Sindaco Bertoli Tiziano
- il **Comune di PEZZAZE**, rappresentato dal Sindaco Gipponi Oliviero
- il **Comune di POLAVENO**, rappresentato dal Sindaco Peli Fabio Ottavio
- il **Comune di TAVERNOLE**, rappresentato dal Sindaco Ferri Gerardo
- il **Comune di SAREZZO**, rappresentato dal Sindaco Toscani Diego
- il **Comune di VILLA CARCINA**, rappresentato dal Sindaco Giraurdini Gianmaria

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO:

- che all'art. 42 comma 2 lett. e) del testo unico delle autonomie locali, TU. n. 267 del 2000 tra le competenze del consiglio comunale è compreso l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- che ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del citato testo unico, alle comunità montane spetta l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra funzione ad esse conferite dai comuni;
- l'art. 14, commi da 25 a 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 relativo al contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, compresa la gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione;
- l'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativa alla definizione delle funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- l'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 di modifica dell'art. 9 della L.r. n.19/2008 che riconosce ai comuni partecipanti ad una comunità montana, che stipulino convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali, la possibilità di avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 267/2000 T.U. degli enti locali;
- che i comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole S/M hanno approvato il conferimento alla Comunità Montana di Valle Trompia della gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione, così come previsto dall'art. 14, comma 28, d.l. 78/2010;
- che i restanti comuni della Valle Trompia, Bovezzo, Concesio, Gardone V.T., Lumezzane, Marcheno, Nave, Sarezzo e Villa Carcina partecipano con la Comunità Montana alla gestione di un Centro Sistema Informativo di Valle al fine di un supporto informatico alle attività istituzionali degli Enti;
- che le medesime intendono regolarne la gestione con un'apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto D. Lgs.18.8.2000 n. 267

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole S/M conferiscono alla Comunità Montana di Valle Trompia la gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione, così come previsto dall'art. 14, comma 28, d.l. 78/2010
2. I comuni di Bovezzo, Concesio, Gardone V.T., Lumezzane, Marcheno, Nave, Sarezzo e Villa Carcina partecipano con la Comunità Montana alla gestione di un Centro Sistema Informativo di Valle al fine di un supporto informatico alle attività istituzionali degli Enti
3. La gestione associata delle succitate funzioni meglio di seguito specificate persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'erogazione dei servizi informatici e telematici viene effettuata verso tutte le funzioni esercitate direttamente dai comuni oppure a mezzo di soggetti terzi.

Art. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Le funzioni e le attività in materia di Servizi Informatici e Telematici sono conferite dai comuni in obbligo di gestione associata al **Servizio Informatico Associato (SIA)**, mentre i restanti comuni partecipano con la Comunità Montana alla gestione al fine di un supporto informatico alle attività istituzionali degli Enti.
In particolare il servizio si occupa delle seguenti attività:
 - a) predisposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del data center sovracomunale che costituisce il Centro Servizi per l'erogazione di applicazioni, memorizzazione e condivisione di dati;
 - b) installazione e configurazione degli apparati di rete, dei server e delle postazioni di lavoro;
 - c) gestione dell'assistenza informatica per le postazioni di lavoro dei comuni e degli altri soggetti aderenti al servizio associato;
 - d) acquisto o espletamento di procedure uniche per la fornitura di attrezzature hardware e software, attraverso i canali di acquisto della Pubblica Amministrazione;
 - e) pianificazione e realizzazione di progetti di Information Communication Technology (ICT), nonché supporto nell'attività di avvio di questi;
 - f) formazione generale degli utilizzatori dei sistemi informatici;
 - g) supporto ai comuni nella redazione dei piani di sicurezza inerenti le strumentazioni informatiche e il trattamento dei dati;
 - h) progettazione e implementazione della conservazione storica delle banche dati sia per finalità di sicurezza che funzionali, in particolare la gestione del Disaster Recovery già avviata e il coordinamento delle attività previste dai Piani di Continuità Operativa;
 - i) favorisce lo sviluppo di sistemi open source e le attività di riuso del software nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza;
2. La Comunità Montana viene individuata quale ente coordinatore che rappresenterà i comuni associati ai tavoli previsti dalla Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Brescia denominato "Centro Innovazione e Tecnologie" (CIT).
3. Ogni comune provvederà a deliberare la propria adesione al CIT senza spese a carico del bilancio comunale, in quanto il versamento all'Ente coordinatore e gestore della quota annua

determinata dal Tavolo Strategico, sarà effettuata dalla Comunità Montana per conto dei comuni associati, il cui importo rientra tra le spese di cui al successivo art. 8.

4. Il Servizio Informatico Associato promuove e implementa l'e-government ovvero i servizi rivolti a cittadini e imprese che utilizzano tecnologie informatiche e che mirano alla dematerializzazione e allo sviluppo del procedimento amministrativo telematico;
5. Il Servizio Informatico Associato favorisce la convergenza tra sistemi di telefonia vocale e telecomunicazioni; pianifica lo sviluppo e gestisce i sistemi telefonici ove occorrono motivi di opportunità ed efficienza; supporta i comuni nella scelta dei sistemi e delle architetture di comunicazione vocale e video;
6. Nell'ambito delle funzioni definite dalla presente convenzione, la Comunità Montana è delegata ad rappresentare, in nome e per conto dei comuni associati, la Valle Trompia in **accordi e intese** con altri Enti, funzionali alla partecipazione dei comuni convenzionati ai piani di sviluppo telematici territoriali di attuazione del piano nazionale per l'e-government, a concorsi e **bandi** per accedere a finanziamenti sovracomunali, previo assenso delle Giunte comunali.
7. Il Servizio Informatico Associato può svolgere attività straordinarie e progetti speciali per singoli comuni che ne facciano richiesta, le cui spese sono a carico del richiedente, al di fuori dei criteri di riparto stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 3 - GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI SOVRACOMUNALE

- 1) Il Centro Servizi sovracomunale è una struttura fisica progettata ed allestita per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature ed infrastrutture informatiche ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli comuni in obbligo di gestione associata hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati e le proprie applicazioni allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;
- 2) Il Centro Servizi sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto da norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato in outsourcing presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze.

Art. 4 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

- 1) Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte della Comunità Montana per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
- 2) Il Presidente della Comunità Montana, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
- 3) I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- 4) La Comunità Montana si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

- 5) La Comunità Montana si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
- 6) L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso la Comunità Montana, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
- 7) L'accesso ai dati ubicati presso la Comunità Montana da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 5 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento alla Comunità Montana da parte dei comuni in obbligo di gestione associata delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e seguenti della presente convenzione avviene con la decorrenza dal 1 gennaio 2015.
2. Per il corretto svolgimento delle attività i Comuni si impegnano a:
 - garantire l'accesso dei tecnici della Comunità Montana ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogniqualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio;
 - provvedere al salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali eventualmente installati presso i comuni stessi;
3. In relazione alle materie oggetto del presente conferimento gli organi della Comunità Montana adottano tutti gli atti di natura gestionale. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
4. La Comunità Montana esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta avvalendosi del personale indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
5. La Comunità Montana utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.
6. La Comunità Montana utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

Art. 6 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. La gestione sarà svolta tramite specifica struttura operativa della Comunità Montana della Valle Trompia, istituita in sede nell'ambito dell'Area Amministrativa a cui spetta la direzione amministrativa del servizio.
2. La direzione tecnica della gestione associata è affidata al Responsabile della struttura, assunto mediante concorso pubblico, con incarico di prestazione professionale o tramite convenzione con altri enti. Al responsabile attendono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi della presente convenzione e dei programmi definiti.
3. La Comunità Montana potrà avvalersi di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 7 – FORMA DI CONSULTAZIONE

1. Alla gestione associata le Amministrazioni Comunali di cui sopra partecipano tramite apposita Conferenza dei Sindaci, nominata dalla Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia e composta da:
 - Presidente o suo delegato della Comunità Montana della Valle Trompia, quale Presidente della Consulta;
 - Sindaco o suo delegato dei Comuni associati;
2. La Conferenza dei Sindaci:
 - definisce gli indirizzi gestionali del Centro e ne verifica gli adempimenti proponendo quanto necessario per migliorarne la funzionalità;
 - predispone il programma delle presenze del personale del Centro di supporto informatico interno nei Comuni associati;
 - definisce in via preventiva l'ammontare delle quote annuali ordinarie da ripartire fra gli Enti associati e le eventuali variazioni da sottoporre alla Giunta della Comunità Montana per l'adozione dei conseguenti atti amministrativi, sulla base degli stessi criteri che valgono per il primo triennio (quota fissa per direzione tecnica e quota variabile legata ai singoli progetti);
 - propone le necessità di organico del servizio;
3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno due volte l'anno o comunque, a richiesta del Presidente, per eventuali necessità.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza di voto di tutti i rappresentanti degli Enti associati.
5. E' previsto anche un Comitato Tecnico, che supporta il Responsabile tecnico nella gestione del servizio. Il Comitato Tecnico è composto dai referenti informatici comunali.

Art. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E LA COMUNITÀ MONTANA

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.
2. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta della Comunità Montana ..
3. In particolare la Comunità Montana si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
 - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
4. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza entro due mesi dall'approvazione.
5. Gli organi dell'Comunità Montana potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni.
6. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione.
7. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti. Per il primo triennio 2015-2017 la previsione di spesa è riportata nell'allegata tabella.
8. Il riparto della spesa a carico dei Comuni in gestione associata obbligatoria avverrà in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo triennio 2015-2017 il riparto è indicato nell'allegato prospetto.
9. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Comunità Montana dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza

trimestrale.

10. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Comunità Montana qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Comunità Montana, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Comunità Montana utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Art. 9 – SEDE

1. La sede del servizio è presso la Comunità Montana di valle Trompia.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Comunità Montana dovrà essere attivo un referente che funga da interfaccia unico tra Comune e gestione sovracomunale.
3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Comunità Montana, con possibilità di estensione ad altri enti previa adozione di conforme atto deliberativo delle Giunte della Comunità e di tutti gli Enti associati.

ART. 10 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. La Comunità Montana all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta della Comunità Montana , previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Comunità Montana per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
3. La Comunità Montana potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
4. La Comunità Montana utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Comunità Montana e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Comunità Montana .

ART. 11 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, la Comunità Montana potrà stipulare convenzioni con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni alla Comunità Montana per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia la Comunità Montana o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta della Comunità Montana su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 12 –DURATA– CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2015 ed ha durata decennale.
2. I Comuni e l'Comunità Montana si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Comunità Montana e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 14 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'COMUNITÀ MONTANA

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Comunità Montana in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal comune interessato o che la Comunità Montana ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dalla Comunità Montana al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, l'assemblea della Comunità Montana può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che la Comunità Montana deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta della Comunità Montana e da approvarsi da parte dell'assemblea della Comunità Montana .
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Comunità Montana utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Comunità Montana .
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Comunità Montana , destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo alla Comunità Montana, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo alla Comunità Montana .
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dalla Comunità Montana destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica alla Comunità Montana, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni della Comunità Montana, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dalla Comunità Montana, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo alla Comunità Montana che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni..

ART.15 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 16 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e la Comunità Montana, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto della Comunità Montana , al codice civile e alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

IL PRESIDENTE _____

PER IL COMUNE DI BOVEGNO- IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI BOVEZZO - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI BRIONE- IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI CAINO - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI COLLIO - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI CONCESIO - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI GARDONE VT - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI IRMA - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI LODRINO - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI LUMEZZANE - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI MARCHENO - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI MARMENTINO - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI NAVE - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI PEZZAZE - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI POLAVENO - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI SAREZZO - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI TAVERNOLE - IL SINDACO _____

PER IL COMUNE DI VILLA CARCINA - IL SINDACO _____

PREVISIONI SPESA - anni 2015-2017

Descrizione	2015	2016	2017
Personale			
Direzione amministrativa	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Direzione tecnica	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Assistenza tecnica	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Totale	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Spese Funzionamento - Acquisto Beni			
Stampati, cancelleria,			
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Funzionamento- Prestazioni servizi			
Adesione CST - quota base	€ 20.570,00	€ 20.570,00	€ 20.570,00
Adesione CST servizi aggiuntivi	€ 13.170,00	€ 13.170,00	€ 13.170,00
Hosting, domini, posta elettronica	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00
Disaster recovery	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.210,00
Canone SW SICI	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
Canone data center	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Connettività via radio	€ 9.890,00	€ 9.890,00	€ 9.890,00
Varie	€ 210,00	€ 210,00	€ 60,00
Totale	€ 117.610,00	€ 117.610,00	€ 129.670,00
Acquisto Attrezzature			
Acquisto attrezzature informatiche			
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 140.610,00	€ 140.610,00	€ 152.670,00

PROSPETTO DI RIPARTO PER COMUNE

ENTI	RESIDENTI al 1.1.2013 (dati ISTAT)	ANNI 2015 -2016				DAL 2017			
		Totale generale	quota fissa	quota variabile	Totale comune	Totale generale	quota fissa	quota variabile	Totale comuni
BOVEGNO	2.262	8.260,00	1.500,00	5.850,00	7.350,00	8.590,00	1.500,00	6.170,00	7.670,00
BRIONE	703	9.780,00	1.500,00	7.170,00	8.670,00	10.040,00	1.500,00	7.430,00	8.930,00
CAINO	2142	9.930,00	1.500,00	7.300,00	8.800,00	10.190,00	1.500,00	7.560,00	9.060,00
COLLIO	2.169	11.220,00	1.500,00	8.410,00	9.910,00	11.480,00	1.500,00	8.680,00	10.180,00
IRMA	140	9.180,00	1.500,00	6.650,00	8.150,00	9.440,00	1.500,00	6.910,00	8.410,00
LODRINO	1.725	9.070,00	1.500,00	6.550,00	8.050,00	9.330,00	1.500,00	6.810,00	8.310,00
MARMENTINO	685	8.350,00	1.500,00	5.930,00	7.430,00	8.610,00	1.500,00	6.190,00	7.690,00
PEZZAZE	1.555	10.440,00	1.500,00	7.740,00	9.240,00	10.700,00	1.500,00	8.000,00	9.500,00
POLAVENO	2.640	9.770,00	1.500,00	7.160,00	8.660,00	10.030,00	1.500,00	7.420,00	8.920,00
TAVERNOLE SUL MELLA	1.366	10.500,00	1.500,00	7.790,00	9.290,00	10.710,00	1.500,00	8.010,00	9.510,00
Totale GAO	15.387	96.500,00	15.000,00	70.550,00	85.550,00	99.120,00	15.000,00	73.180,00	88.180,00
BOVEZZO	7.551	1.940,00	1.500,00	320,00	1.820,00	2.600,00	1.500,00	890,00	2.390,00
CONCESIO	15.076	2.810,00	1.500,00	940,00	2.440,00	4.470,00	1.500,00	2.390,00	3.890,00
GARDONE VAL TROMPIA	11.743	4.530,00	1.500,00	2.170,00	3.670,00	5.190,00	1.500,00	2.960,00	4.460,00
LUMEZZANE	23.320	4.170,00	1.500,00	1.910,00	3.410,00	5.500,00	1.500,00	3.210,00	4.710,00
MARCHENO	4.334	2.630,00	1.500,00	250,00	1.750,00	2.960,00	1.500,00	670,00	2.170,00
NAVE	11.009	2.390,00	1.500,00	640,00	2.140,00	2.720,00	1.500,00	980,00	2.480,00
SAREZZO	13.607	3.140,00	1.500,00	1.180,00	2.680,00	3.630,00	1.500,00	1.710,00	3.210,00
VILLA CARCINA	10.934	4.420,00	1.500,00	2.090,00	3.590,00	5.080,00	1.500,00	2.870,00	4.370,00
Totale altri comuni	39.884	26.030,00	12.000,00	9.500,00	21.500,00	32.150,00	12.000,00	15.680,00	27.680,00
C.M. VALLE TROMPIA		18.080,00	18.080,00	15.480,00	33.560,00	21.400,00	21.400,00	15.410,00	36.810,00
TOTALE GENERALE	55.271	140.610,00	45.080,00	95.530,00	140.610,00	152.670,00	48.400,00	104.270,00	152.670,00